

Allegato "A" al n. 7.190 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'
"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."

TITOLO 1°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."**.

Articolo 2 - Sede

La Società ha la sede legale in Ronchi dei Legionari all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo Amministrativo. Spetta all'Assemblea deliberare l'istituzione di sedi secondarie o la loro soppressione nonché il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO 2°

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio, nel rispetto dei principi applicabili alla società *in house*, delle attività inerenti ai seguenti servizi pubblici locali di natura ambientale, quali in via esemplificativa e non limitativa:

- 1) raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, ospedalieri, e di qualsiasi altra categoria;
- 2) intermediazione dei rifiuti di cui al punto 1;
- 3) costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al punto 1, ivi comprese le attività di inertizzazione e di bonifica del territorio;
- 4) commercializzazione di compost e/o derivati dal trattamento dei rifiuti.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre:

- * provvedere alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per l'espletamento delle attività indicate in precedenza, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, nonché alla progettazione e realizzazione degli impianti stessi per conto terzi;
- * provvedere, su incarico dei Soci, alla esazione di crediti relativi a servizi pubblici.

La Società potrà, in via marginale, accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari. Entro tali limiti la Società potrà anche costituire enti, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi.

L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla Legge n. 197 del 5 luglio 1991. È esclusa la raccolta del

risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma in ossequio al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

TITOLO 3°

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in **Euro 11.469.730,24** (undicimilioni quattrocentosessantanove milasettecentotrenta virgola ventiquattro) ed è diviso in quote tra i Soci ai sensi dell'articolo 2468 c.c..

Gli eventuali versamenti effettuati dai Soci in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale saranno infruttiferi di interessi e non comporteranno obblighi di restituzione per la Società, salvo che dalla delibera assembleare non risulti diversamente. Nel caso in cui quanto versato dai Soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'Assemblea. Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 c.c..

Articolo 6 - Partecipazione Pubblica

La Società è a totale capitale pubblico. Il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto dagli Enti Pubblici Territoriali che siano interessati ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totale proprietà del capitale sociale da parte dei suddetti Enti Pubblici Territoriali.

I Soci potranno cedere la propria partecipazione esclusivamente ad Enti Pubblici Territoriali interessati ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società e che abbiano ottenuto il gradimento di cui al successivo **art. 8** dello Statuto.

Le quote di partecipazione di ciascun Socio sono proporzionali ai rispettivi conferimenti e i diritti sociali spettano ai Soci in misura pari alla quota di partecipazione di ciascuno di essi.

I Soci non potranno costituire pegni o altre forme di garanzia sulla propria quota di partecipazione nella Società.

La Società opera in presenza di un rapporto di delegazione interorganica, ovvero *in house*, con i Soci che procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo secondo le previsioni del presente Statuto e dell'accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritto tra i Soci.

Articolo 7 - Variazioni del Capitale Sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia.

L'esecuzione dei conferimenti non ancora eseguiti è richiesta dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2466 c.c..

In caso di aumento di capitale è attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto di opzione, mediante offerta di quote di nuova emissione ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società e che abbia ricevuto il gradimento di cui all'**art. 8**.

Articolo 8 - Gradimento

Le quote non possono essere cedute senza l'approvazione dell'Assemblea.

L'approvazione è altresì necessaria in ipotesi di cessione di diritti di opzione in caso di aumento di capitale.

Il Socio che intenda cedere la propria quota ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali di natura ambientale affidati alla Società deve richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi del successivo **articolo 10** perché deliberi sul gradimento. L'avviso di convocazione deve altresì indicare l'oggetto del trasferimento e l'identità del destinatario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento, nonchè comunicare, al socio richiedente, la decisione sul gradimento, a mezzo lettera raccomandata A.R..

Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto indicato nella richiesta.

TITOLO 4°

TITOLI DI DEBITO

Articolo 9 - Titoli di Debito

La società potrà emettere titoli di debito, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2483 c.c. e dalle altre disposizioni di legge vigenti, con deliberazione dei soci assunta con quorum e maggioranze previsti al successivo **art. 12**.

TITOLO 5°

ASSEMBLEE DEI SOCI

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c..

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata:

(i) una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto Sociale;

(ii) per l'esame delle relazioni di cui al successivo **articolo 16**;

(iii) quando ne faccia richiesta motivata anche un solo Socio.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso indicante gli argomenti da trattare comunicato ai Soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con (i) lettera semplice consegnata a mano almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea e sottoscritta per ricevuta e con apposta la data di ricevimento o (ii) messaggio telefax o posta elettronica certificata ricevuta da tutti i Soci almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'intero Organo Amministrativo e tutti i componenti dell'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Partecipazione alle Assemblee

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che risultino tali al Registro delle Imprese.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta.

Le Assemblee si potranno tenere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 12 – Delibere dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con i *quorum* previsti dal Codice Civile.

Le deliberazioni concernenti:

- (i) la scelta tra l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo **articolo 15**,
- (ii) la nomina dell'Amministratore Unico,
- (iii) la nomina ed i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione,
- (iv) la scelta tra l'organo di controllo ovvero di un revisore ai sensi del successivo **articolo 18**,
- (v) le operazioni sul capitale,
- (vi) le operazioni straordinarie,
- (vii) le modifiche dello statuto,
- (viii) lo scioglimento della Società e conseguente liquidazione della stessa,
- (ix) la nomina, la sostituzione, i poteri ed i compensi del/dei liquidatore/i, nonché i criteri della liquidazione,
- (x) la revoca dello stato di liquidazione,
- (xi) l'approvazione di piani industriali o di ristrutturazione,
- (xii) l'approvazione dei budget annuali,
- (xiii) l'emissione dei titoli di debito,

sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea e devono essere adottate e si considerano validamente assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. Con la medesima maggioranza dovranno essere adottate le ulteriori delibere riservate dalla legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 13 - Decisioni dei Soci

E' esclusa l'assunzione di decisioni dei soci in forma diversa da quella assembleare (articolo 2479 comma 3 c.c.).

Articolo 14 -Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, ovvero dalla persona designata dall'Assemblea

stessa a maggioranza del capitale presente. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio sia o debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'adunanza e di regolarne l'andamento e le votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

TITOLO 6°

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 – Organo Amministrativo

La Società può essere amministrata, con scelta da adottarsi dai Soci ai sensi del precedente **art. 12**, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri, anche non Soci, nei limiti consentiti dalla legge.

Nel caso in cui i Soci decidano di optare per il Consiglio di Amministrazione, i membri saranno eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si farà luogo alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare un Consigliere questi sarà sostituito da un Consigliere nominato dall'Assemblea escludendosi l'applicazione dell'istituto della cooptazione.

Il compenso dell'Organo Amministrativo sarà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente allorché sia necessario e comunque nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 2475 c.c. o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Consigliere. Le formalità di convocazione del Consiglio possono essere delegate ad un terzo, anche non Consigliere o non socio, dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Consiglio viene convocato mediante avviso contenente gli argomenti da trattare comunicato con lettera raccomandata o con telefax o con posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e, se nominati, a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica certificata da spedirsi ai medesimi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando sia intervenuta la totalità dei suoi componenti e dei Sindaci Effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva (anche a mezzo audio o videoconferenza) della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, la proposta si intende accolta qualora abbia ricevuto il voto favorevole del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle decisioni degli Amministratori e sottoscritte dal Presidente e dal

Segretario della seduta.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- (i) acquisti e/o alienazioni di beni immobili;
- (ii) acquisti di beni mobili registrati e non registrati di importo superiore a € 40.000 (quarantamila euro);
- (iii) contratti di locazione;
- (iv) assunzione di personale e dirigenti;
- (v) nomina di direttori e di institori;
- (vi) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari.

Ai fini del controllo analogo, l'Organo Amministrativo relaziona semestralmente l'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società inviando ai Soci la relativa documentazione contabile alle scadenze da essi stabilite per il tramite del Coordinamento Soci di cui al successivo **articolo 19**. I Soci otterranno, per il tramite del Coordinamento Soci, dall'Organo Amministrativo la specifica reportistica societaria volta a consentire ai Soci medesimi di (i) controllare preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società *in house*, secondo standard qualitativi e quantitativi; (ii) rilevare i rapporti finanziari tra i soci e la società; (iii) monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi; (iv) verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 17 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ovvero all'Amministratore Unico.

TITOLO 7° CONTROLLI

Articolo 18 - Organo di Controllo / Revisore

I Soci possono nominare un Organo di Controllo composto di tre membri effettivi e due supplenti o in alternativa un Revisore.

Nel caso in cui i Soci decidano di optare per l'Organo di Controllo o questo

debba essere obbligatoriamente nominato, i membri saranno eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

All'Organo di Controllo, se nominato, può essere affidata anche la revisione legale dei conti, nei limiti consentiti dalla legge. In tal caso si applica l'art. 2409 bis comma 2 c.c..

Resta ferma la possibilità per la società di nominare, in aggiunta all'organo di controllo, anche un Revisore o Società di Revisione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i membri possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti oggetto di discussione, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 19 - Poteri di Controllo dei Soci

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci procederanno alla nomina di un coordinamento soci (il “**Coordinamento Soci**”) con le modalità di cui all'accordo *ex art.* 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritto tra i Soci per svolgere le funzioni ivi indicate.

Al fine di consentire al Coordinamento Soci di svolgere le proprie funzioni, la Società metterà a disposizione del Coordinamento Soci gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea e, per quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti dei Soci per l'assunzione delle necessarie delibere. il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della Società.

TITOLO 8° BILANCIO ED UTILI

Articolo 20 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, corredandolo dei documenti contabili richiesti dalla legge.

Articolo 21 - Ripartizione degli Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui essi sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO 9° RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE

Articolo 22 - Rapporti con le minoranze linguistiche

Nell'informazione e nei rapporti con i terzi, la Società attua le disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

TITOLO 10°

SCIOGLIMENTO

Articolo 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea delibererà, con la maggioranza prevista all'**articolo 12**, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

TITOLO 11°

CONTROVERSIE

Articolo 24 - Foro Competente

Le controversie non compromettibili in arbitrato saranno sottoposte alla esclusiva competenza del Foro di Gorizia.

Articolo 25 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Gorizia, su istanza della parte più diligente. Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Gorizia.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 26 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Zanotto Luciano

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)